

Pubblicato il 01/04/2019

N.01702_2019 REG.PROV.CAU.
N. 01284/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2019, proposto da:

rappresentati e difesi dagli avvocati
Marcello Stanca e Giuseppe Buonanno, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avvocato Giuseppe Buonanno in Roma, via Fabio Massimo n. 88;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE III-BIS, n. 7659/2018, resa tra le parti, concernente l'impugnativa:

- del Decreto Dipartimentale M.I.U.R. – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 1069 dell'11.07.2018, adottato a firma del Direttore Generale: Maria Maddalena Novelli, avente ad oggetto “Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326”;

- della Nota M.I.U.R. - Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio III prot. n. 32043 dell'11.07.2018, adottata a firma del Dirigente: Giuseppe Minichiello, avente ad oggetto “D.D.G. 11 luglio 2018 n. 1069. Integrazione graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326”;

nella parte in cui non consentono, in particolare il Decreto Dipartimentale n. 1069/2018 agli artt. 2 e 3, l'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, anche in appositi elenchi aggiuntivi, dei docenti abilitati in quanto muniti di titolo di laurea unitamente a diploma di specializzazione post/universitario riconosciuto ai sensi del D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982 o titolo di dottore di ricerca, o di titoli di laurea conseguiti in periodi di validità del “regime transitorio” e/o validi ai sensi del DM 39/1998 – Tabella A e/o conformi alle prescrizioni del DPR n. 19/2016 – Tabella A, conseguiti entro l'1 agosto 2018, idonei a ricoprire posti di insegnamento nelle classi concorsuali della Tabella A allegata al DPR 19/2016, e nella parte in cui non consentono l'inserimento in coda negli elenchi di Sostegno della medesima fascia ai docenti con titoli culturali, formativi o di servizio sul sostegno non muniti di titolo di specializzazione, nonché nella parte in cui consentono la scelta delle Istituzioni Scolastiche solo tramite la

modalità web della piattaforma telematica ministeriale “Istanze online”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, ancorché ignoto, in particolare, ove occorrer possa, quali meri atti suscettibili di disapplicazione, in *parte qua*:

- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 374 dell'1 Giugno 2017, avente ad oggetto: “Aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20”; Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016, avente ad oggetto: “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e relativa Tabella A; Graduatorie di circolo e di istituto, valide per il triennio 2017/2020, approvate dagli Istituti scolastici;

laddove nella seconda fascia non prevedono l'inserimento dei docenti abilitati in virtù del possesso del diploma di laurea rientrante in determinate casistiche e/o unitamente al diploma di specializzazione post/universitario riconosciuto ai sensi del DPR n. 162 del 10 marzo 1982 o al titolo di dottore di ricerca, né prevedono l'inserimento negli elenchi di Sostegno della medesima fascia dei docenti con titoli culturali, formativi o di servizio sul sostegno non muniti di titolo di specializzazione;

- nonché per la condanna del M.I.U.R., a titolo di risarcimento in forma specifica, a disporre l'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto delle Province e nelle classi di concorso della Tabella A – Dpr 19/2016, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nonché, se richiesto, negli elenchi di Sostegno della medesima fascia, con effetti “definitivi” e, in estremo subordine, per la condanna del M.I.U.R. al risarcimento dei danni per equivalente.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019 il Consigliere Oswald Leitner e uditi, per le parti, gli avvocati Alvisè Vergerio Di Cesana, per delega dell'avvocato Marcello Stanca, e Marco Stigliano Messuti dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Vista l'avvenuta esecuzione del decreto monocratico cautelare n. 1127/2019 del 4 marzo 2019 da parte dell'Amministrazione, questo Collegio dà atto della cessazione delle esigenze cautelari e conferma, di conseguenza, il decreto monocratico che ha accolto l'appello cautelare.

Considerato che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del doppio grado del giudizio cautelare tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 1284/2019), confermando la misura cautelare monocratica disposta che ha già avuto esecuzione.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm..

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Oswald Leitner, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Oswald Leitner

IL PRESIDENTE

Sergio Santoro

IL SEGRETARIO